

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 74 del 24 novembre 2020

Oggetto: **Determinazione a contrattare per l'affidamento di incarico avente ad oggetto una attività di ricerca in merito agli affidamenti IN House alle società di gestione servizio idrico integrato nell'ATO Veronese. CIG Z6B2F4C435.**

PREMESSO che:

- Nel 2004, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2/2004, l'AATO Veronese ha scelto la forma di gestione del servizio idrico integrato individuandolo nella forma di gestione c.d. "In House Providing", ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allora vigente;
- Con successiva deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006, l'Assemblea d'Ambito ha affidato "In House" alla nuova società per l'area veronese, Acque Veronesi s.c. a r.l., il servizio idrico integrato per tale area, approvandone il relativo schema di convenzione di gestione (o contratto di servizio);
- Con deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2006, la stessa Assemblea stabilisce di affidare "In House" il servizio idrico integrato per l'area del Garda ad AGS S.p.A., approvandone la relativa convenzione di gestione;
- Le predette convenzioni di gestione sono state stipulate e sottoscritte dall'AATO Veronese e dai suddetti gestori in house, in data 15 febbraio 2006, per una durata di anni 25 (art. 3, comma 1, della Convenzione di gestione) e, pertanto, con scadenza fissata al 15 febbraio 2031;

CONSIDERATO che questo Consiglio di Bacino Veronese è tenuto, ai sensi e per gli effetti delle Convenzioni sopra richiamate, a vigilare sul mantenimento delle condizioni poste alla base dell'affidamento In House avvenuto nel febbraio 2006;

CONSIDERATO altresì che:

- questo Ente ha, allo stato attuale, la necessità di verificare la conformità degli Statuti di Acque Veronesi scrl e Azienda Gardesana Servizi spa rispetto alla vigente disciplina del modello di società In House oggi prevista dall'ordinamento (d. lgs n. 175 del 2016 e d. lgs n. 50 del 2016);
- tale necessità deriva anche dal fatto che le due società di gestione, nel corso del 2018 e del 2019, hanno apportato alcune sostanziali modificazioni ai propri statuti societari, con la conseguenza che il Consiglio di Bacino Veronese deve verificare la coerenza degli atti da esse adottati e di propria competenza;

DATO ATTO che, in generale, occorre verificare che gli statuti di Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi siano coerenti con le intervenute norme previste per tutte le società a partecipazione pubblica (ad es. art. 4 del d. lgs 175/2006) e, più specificamente, con quelle previste per le società In House (ovvero a controllo totalmente pubblico);

CONSIDERATO ancora che:

- a norma dell'art. 192, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, è stato istituito, presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società in house";
- l'ANAC sottolinea, nelle proprie linee guida, che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati

ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del art. 3-bis;

- l'iscrizione risulta necessaria al momento in cui si voglia effettuare un nuovo affidamento, oppure quando vi siano modificazioni significative ad un affidamento esistente;

VISTE le richieste delle due società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi (conservate al protocollo dell'Ente rispettivamente al n. 1165.20 e n. 1157.20) con le quali le stesse hanno presentato l'istanza, a questo ente, di valutare la possibilità di prorogare l'affidamento in essere fino al massimo consentito dalla legge;

CONSIDERATO che, in sede di approfondimento tecnico degli schemi regolatori 2020 – 2023, è stato valutato l'adeguamento della durata contrattuale dei due affidamenti, con proroga della durata dei due contratti da 25 a 30 anni, limite massimo previsto dalla legge, e considerato altresì che l'adeguamento della durata contrattuale consentirà la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito (così come aggiornato e approvato con deliberazione di assemblea n. 6 del 20 dicembre 2011) ed una probabile riduzione del valore residuo netto di fine concessione;

PRESO ATTO che la modificazione della durata contrattuale dell'affidamento è, a tutti gli effetti, una modificazione significativa delle condizioni originarie dell'affidamento e rende quindi necessario l'avvio della procedura di iscrizione del Consiglio di bacino Veronese all'Elenco ANAC degli Enti affidatari in house;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 6 dell'8 ottobre 2020 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha confermato la propria volontà di proseguire con le gestioni attualmente individuate in regime di affidamento In House estendendo la durata contrattuale originaria dei due affidamenti ad Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa da 25 a 30 anni, dando mandato agli uffici del Consiglio di Bacino Veronese di istituire un tavolo tecnico per individuare le azioni necessarie e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti formali di adeguamento della durata contrattuale;

RICORDATO che il Consiglio di Bacino Veronese, nel corso del 2018 e del 2019, ha avviato una attività di approfondimento su alcune tematiche giuridiche alla base degli affidamenti a regime del servizio (approvate giuste determinazioni n. 16 del 6.3.2018 e n. 75 dell'11.10.2019); tale attività è stata svolta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona che si è reso disponibile ad eseguire le suddette attività di studio, ricerca e consulenza, avvalendosi del proprio personale;

DATO ATTO che la collaborazione instaurata con il dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona è fondata su una condivisione di interessi tra le parti: da una parte, il Consiglio di Bacino Veronese si avvale della collaborazione del personale altamente qualificato, in particolare di titolari di insegnamento e ricerca nell'ambito del diritto amministrativo e societario e, dall'altra, il Dipartimento potrà utilizzare la ricerca scaturente da tale collaborazione nella sua attività di sviluppo e approfondimento di tematiche di particolare rilevanza per pubblicazioni e per finalità di studio;

RICHIAMATO che i risultati di tali ricerche sono stati riportati in pareri prodotti dal Prof. Jacopo Bercelli, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (conservati ai prot. n. 0972.18 del 28.6.2018 e prot. n. 277 del 2.3.2020), e che tali pareri contengono una serie di approfondimenti giuridici relativi alla sussistenza o meno di una piena coerenza dei rapporti in essere con le due società di gestione rispetto al sistema

normativo vigente, con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate e delle misure da porre conseguentemente in essere per il loro superamento;

DATO ATTO inoltre che, essendo l'argomento oggetto del presente provvedimento strettamente connesso alle tematiche approfondite nel corso delle precedenti collaborazioni, si ritiene opportuno rivolgersi al medesimo Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona per richiedere una collaborazione finalizzata alla verifica della *compliance* complessiva degli affidamenti, con la conseguente verifica del rispetto della normativa attualmente in vigore, attività che risulta necessaria e propedeutica alla iscrizione al citato elenco istituito presso l'ANAC;

DATO ATTO che il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, opportunamente contattato, ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione nel rapporto di collaborazione con questo Ente anche in considerazione del fatto che il tema in parola continua ad essere al centro della attività scientifica e di ricerca del Dipartimento medesimo;

VISTI gli articoli 5 comma 6 del d. lgs. 50/2016 e art. 15 della l. 241/1990, sugli accordi conclusi tra due amministrazioni pubbliche, e la successiva delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017, in merito all'applicazione delle due predette disposizioni, con la quale viene chiarito che "un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici";

VISTO l'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l'indicazione del fine, dell'oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;

VISTO il in vigore "Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni (deliberazione n. 22 del 23 aprile 2009), e in particolare l'art. 4 che definisce gli incarichi di studio, ricerche e consulenze;

VISTO inoltre l'art. 6 del medesimo regolamento, che disciplina la "procedura di affidamento degli incarichi", ed in particolare il comma 6 che dispone che "*Gli incarichi di importo inferiore ad € 10.000,00 al netto delle imposte di legge, possono essere affidati anche in assenza di procedure comparative*";

VISTO lo schema di Contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Verona e il Consiglio di Bacino Veronese, allegato A) al presente provvedimento, composto da n. 15 articoli, che disciplinano durata, oggetto, modalità di prestazione della ricerca, corrispettivo inteso come costo per la Ricerca comprensiva di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione, e modalità di pagamento;

ATTESO, in particolare, che attraverso la collaborazione di ricerca, il Dipartimento di Studi Giuridici garantirà a questo Ente:

- a) La partecipazione dell'accademico incaricato alla ricerca ai lavori del tavolo tecnico istituito ai sensi della deliberazione di assemblea n. 6 del 8 ottobre 2020, in qualità di tecnico esperto;

- b) La ricognizione dell'attuale affidamento in house per entrambe le società, con ricostruzione del pregresso storico, dalla procedura di affidamento seguita nel 2006, alla sua conferma avvenuta ad opera della delibera della AVCP nel 2008, fino alle risultanze attuali che emergeranno nel corso dei lavori del tavolo tecnico e a seguito delle risposte che le società formuleranno, comprese le autorizzazioni ex. Articolo 11 della convenzione di gestione);
- c) La verifica dell'affidamento alla luce della recente disciplina sulle società a partecipazione pubblica, con individuazione delle eventuali criticità rispetto alle originarie procedure di affidamento ed alle attuali disposizioni statutarie di entrambe le società;
- d) L'assistenza tecnica nel corso di tutta la fase di iscrizione all'elenco istituito presso l'ANAC; in particolare l'assistenza dovrà essere garantita in anche in caso di eventuali successive richieste di approfondimento e integrazioni da parte di ANAC;
- e) L'assistenza tecnica per la stesura dell'atto deliberativo di Assemblea avente ad oggetto la proroga della durata dei due contratti di affidamento della gestione, da 25 a 30 anni (con particolare riferimento alle condizioni dettate dalla disciplina di cui al d.lgs. 175/2016 e d. lgs. 50/2016);

DATO ATTO che il corrispettivo complessivo per l'esecuzione della ricerca è stato calcolato in € 9.900,00, esclusa IVA, concordando che tale costo per la ricerca sia comprensiva di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione, e che tale corrispettivo verrà liquidato in una unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento al protocollo di questo Ente di regolare fattura elettronica.

VISTO il Bilancio 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;

VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 22 dell'11 giugno 2020, esecutiva;

VERIFICATO che al codice di bilancio e.f. 2020 n. 01.02-1.03.02.11.999, cap. 190, vi è la capienza necessaria per fare fronte alla spesa in parola;

VISTO l'art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 4, comma 1 lett. g) e l'art. 29 sul ruolo e funzioni del responsabile del trattamento dati;

DETERMINA

1. DI ACQUISIRE il servizio di consulenza giuridica avente ad oggetto una attività di ricerca in merito agli affidamenti IN House alle società di gestione servizio idrico integrato nell'ATO Veronese tramite accordo con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona.
2. DI APPROVARE il Contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona e il Consiglio di Bacino Veronese, allegato al presente provvedimento, composto da n. 15 articoli che disciplinano durata, oggetto, modalità di prestazione della ricerca, compenso e modalità di pagamento.

3. DI DARE ATTO che il corrispettivo complessivo per l'esecuzione della ricerca è stato concordato in € 9.900,00 oltre a IVA pari ad € 2.178,00, quindi per un totale di € 12.078,00;
4. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al precedente punto 1, a favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche la spesa complessiva di € 12.078,00, all'impegno n. 32/2020, cap. 190, codice n. 01.02-1.03.02.11.999, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020.
5. DI DARE ATTO che il pagamento del compenso pattuito verrà corrisposto al termine dei lavori del tavolo tecnico, alla consegna della documentazione di cui all'art. 6 del contratto allegato e in una unica soluzione con separato atto liquidativo del Direttore, su presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.
6. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 2. con scambio di firme digitali tramite Posta Elettronica Certificata.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

CONTRATTO DI RICERCA

TRA

Il Dipartimento di Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Verona (d'ora innanzi Dipartimento) con sede legale in via dell'Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. Stefano Troiano in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del ... dicembre 2020.

E

L'Ente "Consiglio di Bacino Veronese" (d'ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede legale in Verona, via Cà di Cozzi 41, C.F. e P.Iva 93147450238 in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Luciano Franchini;

PREMESSO CHE

- il presente Contratto è regolato dal "Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi" (D.R. n. 924 del 31/05/2017) e si riferisce alle tipologie previste all'art. 3 co. 3 lett. b): Contratto di ricerca e Contratti di ricerca congiunta, di cooperazione nella ricerca, associazioni temporanee di scopo, cooperazioni consortili;
- il presente Contratto è inoltre regolato dal "Regolamento per l'incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi" (D.R. n. 954 del 31/05/2017);
- la Parte Committente ha interesse a che siano effettuate le attività di Ricerca descritte nel Programma di Ricerca che saranno eseguite dal Dipartimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La Parte Committente affida al Dipartimento, che accetta, l'esecuzione della Ricerca dal titolo "Verifica complessiva degli affidamenti in house attualmente in essere con Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA" (d'ora innanzi Ricerca), da svolgersi presso gli spazi e le strutture dipartimentali secondo quanto previsto e concordato tra le Parti nel Programma della Ricerca (d'ora innanzi Programma), descritto nel documento allegato al presente Contratto (Allegato A).
2. Il Programma, articolato in una serie di obiettivi che si intendono perseguire, in relazione all'evoluzione dei lavori e nel corso dello svolgimento degli stessi, potrà prevedere aggiornamenti alla pianificazione delle attività oggetto del presente Contratto, purché concordati tra i Responsabili Scientifici del Contratto.
3. Nel caso in cui allo stesso vengano apportate modifiche rilevanti decise di comune accordo tra le Parti, le eventuali variazioni formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo del presente Contratto, a seguito di approvazione scritta dei rispettivi organi competenti.
4. Inoltre, previo comune accordo tra le Parti, il presente Contratto potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto unitamente al relativo Programma, approvato dai rispettivi organi competenti, in considerazione degli sviluppi della Ricerca e dei risultati ottenuti.

**ART. 2
PROGRAMMA DELLA RICERCA:
INIZIO, LUOGO, DURATA ED ESECUZIONE**

1. La Ricerca avrà inizio alla sottoscrizione da tutte le Parti del presente Contratto e terminerà in data 30 marzo 2021. Un eventuale differimento del termine potrebbe essere concordato dalle parti al verificarsi di eventi o condizioni non conosciute al momento della sottoscrizione.
2. La Ricerca verrà eseguita nei laboratori e strutture di Ricerca ("locali") di volta in volta concordemente definiti dai Responsabili Scientifici delle Parti.
3. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del personale dello staff di Ricerca che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
4. Qualora la Ricerca in oggetto dovesse richiedere l'utilizzo di attrezzature di proprietà della Parte Committente, queste saranno concesse in uso al

Dipartimento per la durata del presente Contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della Ricerca medesima.

ART. 3 RESPONSABILI DELLA RICERCA

1. I Responsabili designati dalle Parti Contraenti per la gestione del presente Contratto sono:
 - il Prof. Jacopo Bercelli, per il Dipartimento, quale Responsabile Scientifico dell'esecuzione della Ricerca;
 - il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, per la Parte Committente, quale Responsabile e Referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione della Ricerca.
2. L'eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della Ricerca del Dipartimento, nonché la sostituzione del Responsabile/Referente del Committente dovrà essere approvata dalla controparte per iscritto.

ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA RICERCA

1. La Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento per l'esecuzione della Ricerca, un corrispettivo complessivo di € 9.900,00 +IVA (novemilanovecento/00). Tale somma è da intendersi come costo per la Ricerca comprensiva di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La Parte Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4, al termine della ricerca, in una unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento al protocollo della Parte Committente di regolare fattura elettronica.
2. Si dà atto che la Parte Committente, in quanto Ente Pubblico, effettuerà il pagamento applicando il meccanismo dello Split Payment come da normativa vigente.

ART. 6 RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE

1. Allo scopo di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo della Ricerca le parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo, di cui verrà redatto apposito verbale.
2. Per verificare l'andamento ed i risultati della Ricerca, il Responsabile scientifico dovrà redigere, sottoscrivere e consegnare al Responsabile della Parte Committente, una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, secondo scadenze stabilite tra le Parti.
3. Il Responsabile della Parte Committente si riserva la facoltà di chiedere al Responsabile Scientifico chiarimento o integrazioni a tali relazioni, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi i quali la relazione si intende approvata dalla Parte Committente a tutti gli effetti.
4. Il Responsabile Scientifico dovrà consegnare alla Parte Committente, al termine della Ricerca ed in assenza di rinnovo del Contratto, copia della documentazione inerente la stessa.

ART. 7 SEGRETEZZA

1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l'oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall'altra Parte.
3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).

4. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi e così via.
5. In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
 - di pubblico dominio;
 - diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
 - rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
 - note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza;
 - sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
6. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.
7. Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

ART. 8 RESPONSABILITÀ CIVILE E ACCESSO AI LOCALI

1. Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni subiti a causa dell'esecuzione della Ricerca dal rispettivo personale o da terzi.

2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.
3. Il Dipartimento consente al personale della Parte Committente, incaricato del coordinamento della Ricerca oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento della Ricerca medesima.
4. Per le stesse finalità sarà consentito al personale del Dipartimento incaricato dell'esecuzione della Ricerca in questione, l'accesso alle sedi della Parte Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il Dipartimento è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni della Parte Committente.
5. Qualora la Consulenza in oggetto dovesse richiedere l'utilizzo di attrezzature di proprietà della Parte Committente, queste saranno concesse in uso al Dipartimento per la durata del presente Contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della Consulenza medesima.

ART. 9

UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Il Dipartimento darà completa informazione alla Parte Committente dei risultati conseguiti nel più breve tempo possibile. Nel caso di risultati ritenuti innovativi ai fini della brevettazione, il Dipartimento dovrà darne comunicazione per iscritto alla Parte Committente.
2. Le relazioni e/o i risultati della Ricerca di cui all'art. 6 del presente Contratto potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, da entrambe le Parti ai fini di pubblicazione scientifica, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale. L'accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell'autorizzazione alla pubblicazione andrà preso di comune accordo scritto dai Responsabili delle due Parti. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della Ricerca.
3. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle Ricerche sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire con richiesta specifica da parte del committente, come previsto dal regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all'utilizzo del logo. L'utilizzo dei segni distintivi della società/ente è consentito solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

4. Nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell'ambito del presente Contratto.
5. Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione della Ricerca oggetto del presente Contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.
6. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
 - al proprio "background", intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente Contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
7. L'Università per conto del Dipartimento ha la facoltà di chiedere la titolarità del brevetto sui risultati sostenendo le relative spese e avendo cura di indicare nella domanda il/i nome/i dell'inventore/i.
8. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto portassero al deposito di domande di brevetto, l'Università per conto del Dipartimento sarà tenuta a comunicare alla Parte Committente immediatamente l'avvenuto deposito della stessa.

ART. 10

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.
1. Nel caso di recesso della Parte Committente, questa rimborserà al Dipartimento le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e verserà una somma a titolo di indennizzo pari al 10% (*o percentuale da definire tra le parti*) dell'importo totale del contratto.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti si riservano di risolvere il Contratto nel caso di inadempimento in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 4 (“Corrispettivo della Ricerca”), 7 (“Segretezza”), 9 (“Utilizzazione dei risultati e Proprietà intellettuale”) del presente Contratto.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003 e ss.mm. le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti, sul fatto e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente affinché i “dati personali” forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.

ART. 13 CONTROVERSIE

1. Il presente Contratto si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l’inefficacia dello stesso.
5. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

ART. 14 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. La Parte Committente si impegna a notificare al Dipartimento ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche all’assetto societario quali

- fusioni, scissioni, incorporazioni di società, trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.
2. La Parte Committente, sentito il Dipartimento, avrà diritto di cedere il presente Contratto in caso di cessione di un ramo di azienda interessato dal progetto ovvero di perfezionamento di qualsivoglia operazione di scissione o joint venture che inerisca al ramo di azienda interessato.
 3. Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza del Contratto, può proporre altre modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della Ricerca nel frattempo conseguiti.

ART. 15 ONERI FISCALI

1. Il presente Contratto non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del Testo Unico sull'imposta di bollo D.P.R. 642/72 allegato b Tabella Art. 16 (187). È prevista l'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L. 221/2012

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Prof. Stefano Troiano

Coordinatore Scientifico del Progetto

Prof. Jacopo Bercelli

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Responsabile e Referente del Progetto

Dott. Ing. Luciano Franchini

Verona, li _____

ALLEGATO A

Convenzione tra Consiglio di Bacino Veronese e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona.

Oggetto: Consiglio di Bacino Veronese. Aspetti giuridici connessi con l'affidamento a regime della gestione del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi Scrl ed Azienda Gardesana Servizi SpA finalizzati alla iscrizione all'elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

La ricerca verterà sulla verifica della compliance complessiva degli affidamenti In House del servizio idrico integrato alle due società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, con la conseguente verifica del rispetto della normativa attualmente in vigore, attività che risulta necessaria e propedeutica alla iscrizione al citato elenco istituito presso l'ANAC.

Le attività comprenderanno le seguenti attività:

- a) La partecipazione dell'accademico incaricato alla ricerca ai lavori del tavolo tecnico istituito ai sensi della deliberazione di assemblea n. 6 del 8 ottobre 2020, in qualità di tecnico esperto;
- b) La ricognizione dell'attuale affidamento in house per entrambe le società, con ricostruzione del pregresso storico, dalla procedura di affidamento seguita nel 2006, alla sua conferma avvenuta ad opera della delibera della AVCP nel 2008, fino alle risultanze attuali che emergeranno nel corso dei lavori del tavolo tecnico e a seguito delle risposte che le società formuleranno, comprese le autorizzazioni ex. Articolo 11 della convenzione di gestione;
- c) La verifica dell'affidamento alla luce della recente disciplina sulle società a partecipazione pubblica, con individuazione delle eventuali criticità rispetto alle originarie procedure di affidamento ed alle attuali disposizioni statutarie di entrambe le società;
- d) L'assistenza tecnica nel corso di tutta la fase di iscrizione all'elenco istituito presso l'ANAC; in particolare l'assistenza dovrà essere garantita in anche in caso di eventuali successive richieste di approfondimento e integrazioni da parte di ANAC;
- e) L'assistenza tecnica per la stesura dell'atto deliberativo di Assemblea avente ad oggetto la proroga della durata dei due contratti di affidamento della gestione, da 25 a 30 anni (con particolare riferimento alle condizioni dettate dalla disciplina di cui al d.lgs. 175/2016 e d. lgs. 50/2016).

Le attività del tavolo tecnico dovranno concludersi entro quattro mesi dal loro avvio e quindi, indicativamente, entro il 30 marzo 2021.